



FBA

Fondo Banche Assicurazioni

Avviso 2/2019

Piani Individuali

1. Attività finanziabili

- 1.1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per sostenere e finanziare azioni di formazione continua mediante Piani Individuali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell'occupabilità, dell'adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.
- 1.2. Il Fondo promuove l'utilizzo dei Piani Individuali quali percorsi per il completamento specialistico dello sviluppo individuale delle conoscenze e delle competenze, in una prospettiva di arricchimento continuo e mirato delle professionalità dei dipendenti delle aziende aderenti.
- 1.3. L'Avviso rimarrà aperto fino al **30 aprile 2020**, salvo eventuale proroga o chiusura anticipata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
- 1.4. In base alle nuove linee guida dettate dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con la Circolare n. 1 del 10 aprile 2018, *«la formazione dovrà essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile»*.

2. Attività formative finanziate

- 2.1. Il presente Avviso finanzia esclusivamente attività formative rivolte a singoli dipendenti.
- 2.2. Sono ammissibili attività di formazione realizzate con modalità formative in presenza, a distanza e *blended*.
- 2.3. Il numero massimo di lavoratori coinvolgibili per la stessa attività nelle stesse date e orari è indicato nella tabella 1 al punto 3.2.

3. Risorse finanziarie

- 3.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di **€ 5.000.000,00 (cinque milioni)**.
- 3.2. Il finanziamento massimo richiedibile da ogni singola impresa è correlato al numero dei

dipendenti iscritti al Fondo al **31 gennaio 2019** (UNIEMENS competenza gennaio 2019)¹, esclusi i dirigenti. Nella tabella seguente sono riportate le classi di finanziamento e il numero massimo di lavoratori coinvolgibili nelle stesse date e orari.

Tabella 1 - Classi dimensionali e finanziamento complessivo

Classi dimensionali	Finanziamento complessivo per singola impresa	Numero massimo di lavoratori/trici per corso
da 1 a 50 dipendenti	€ 15.000,00	2
da 51 a 500 dipendenti	€ 40.000,00	3
da 501 a 1.500 dipendenti	€ 100.000,00	4
da 1.501 a 3.000 dipendenti	€ 150.000,00	5
da 3.001 a 7.000 dipendenti	€ 200.000,00	5
da 7.001 a 10.000 dipendenti	€ 320.000,00	5
da 10.001 a 20.000 dipendenti	€ 400.000,00	6
oltre 20.000 dipendenti	€ 400.000,00	8

- 3.3. Non c'è limite al numero di domande di finanziamento presentabili, se non quello relativo al finanziamento complessivo.
- 3.4. Le soglie di finanziamento per il presente Avviso non sono vincolate ad altri eventuali limiti presenti in altri Avvisi.
- 3.5. Il Fondo, al termine dell'iter di approvazione delle domande di finanziamento presentate, aggiornerà e comunicherà agli associati il valore economico residuale disponibile per finanziare le domande successive.
- 3.6. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie di cui al punto 3.1 prima della scadenza dell'Avviso, il Consiglio d'Amministrazione del Fondo delibererà la chiusura anticipata o l'eventuale rifinanziamento dell'Avviso.
- 3.7. La formazione obbligatoria è compresa nelle seguenti tematiche e sarà finanziata se esplicitamente prevista tra le Parti nell'Accordo sindacale e solamente in caso di utilizzo del Regime d'aiuti *de minimis* (Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione):
- Testo unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) e successive modifiche;

¹ Ogni impresa, prima di accedere al formulario, dovrà completare le procedure richieste nella sezione *Anagrafica* del nuovo *Sistema Informativo Gestione Avvisi* (S.I.G.A. 2.0).

- Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, relativamente ai soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento previsto nella Parte IV, Titolo 1, articolo 86 (cfr. Allegato 1).

3.8. I corsi di formazione e aggiornamento previsti dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, non sono ritenuti di formazione obbligatoria qualora richiesti dai seguenti soggetti:

- le imprese di assicurazione e riassicurazione;
- gli intermediari iscritti nelle sezioni A (Agenti), B (Broker) e D (Banche, SIM, Intermediari Finanziari, Poste Italiane) del RUI (*Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi*).

4. Importo del finanziamento

- 4.1. L'importo di ciascuna domanda di finanziamento non può superare la quota di plafond ancora disponibile all'Impresa.
- 4.2. All'interno di ciascuna domanda di finanziamento, il finanziamento massimo previsto per ciascun Piano è di **€ 3.000,00** comprensivi d'IVA.

5. Inizio e termine delle attività formative

- 5.1. Le imprese potranno iniziare le attività formative successivamente all'approvazione della domanda di finanziamento da parte del Fondo.
- 5.2. Le attività formative di ciascun Piano Individuale dovranno iniziare entro il **31 maggio 2020**.
- 5.3. La durata massima di ciascun Piano Individuale è stabilita in 12 mesi.

6. I Destinatari delle attività formative

- 6.1. I destinatari delle attività formative previste nei Piani presentati sono i dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975 e successive modificazioni, ivi compresi gli assunti con legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- 6.2. La formazione dei dipendenti assunti con contratto di apprendistato è finanziabile solo in caso di utilizzo del Regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli Aiuti «de minimis».

7. I Soggetti Presentatori

- 7.1. Requisito indispensabile per la presentazione al Fondo di una domanda di finanziamento è che

l'adesione al Fondo sia stata effettuata entro il **28 febbraio 2019** (competenza gennaio 2019)².

- 7.2. Il soggetto presentatore deve essere in regola, a decorrere dalla dichiarazione contributiva relativa a gennaio 2013, con l'inserimento nel sistema informatico CFI (Contribuzione Fondo Interprofessionale) dei dati relativi alle dichiarazioni mensili delle matricole attive presentate all'INPS, dalla fase di presentazione alla consegna del rendiconto.
- 7.3. Possono presentare domande di finanziamento per Piani Individuali esclusivamente le singole imprese per i propri dipendenti.
- 7.4. Per essere ammesse al finanziamento, le imprese non iscritte negli Albi della Banca d'Italia, dell'IVASS e della CONSOB dovranno attestare la loro regolarità contributiva presentando, in maniera completa e conforme il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

8. Gli Erogatori

- 8.1. Per lo svolgimento delle attività formative, le imprese beneficiarie del finanziamento devono avvalersi di Soggetti Erogatori che possiedano, al momento della presentazione della domanda di finanziamento, almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) soggetti in possesso della certificazione di qualità, in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e successive revisioni, per attività di istruzione e formazione;
 - b) società di consulenza e formazione con almeno 5 anni di presenza sul mercato e con un valore economico della produzione di almeno 1 milione di euro nell'ultimo bilancio approvato;
 - c) Università pubbliche o private riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - d) Soggetti Istituzionali.
- 8.2. Non è ammessa la docenza di personale interno all'Impresa Beneficiaria o al Gruppo d'Imprese a cui appartiene.

9. Accordo sindacale

- 9.1. L'Accordo sarà sottoscritto tra impresa e rappresentanze dei lavoratori presenti in azienda appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.

² Le imprese costituite dopo **31 gennaio 2019** a seguito di operazioni societarie dovranno dimostrare la continuità di adesione al Fondo (Circolare INPS n. 54 del 08/04/2009).

- 9.2. In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, l'Accordo dovrà essere sottoscritto tra l'impresa e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative a livello territoriale delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.
- 9.3. L'Accordo dovrà riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:
- nominativo completo del firmatario;
 - struttura datoriale o sindacale di appartenenza;
 - livello di rappresentanza datoriale o sindacale.
- 9.4. L'Accordo sindacale deve essere sottoscritto dopo la pubblicazione del presente Avviso e prima dell'inizio delle attività per le quali è richiesto il finanziamento.
- 9.5. All'interno dell'Accordo deve essere prevista una verifica con le OO.SS. relativamente al complesso delle attività svolte.
- 9.6. Le imprese dovranno allegare al rendiconto finale una relazione complessiva che evidenzia l'effettuazione della verifica con le OO.SS. relativamente alle attività formative svolte.
- 9.7. Avranno altresì valore eventuali Accordi nazionali sottoscritti dalle Parti Sociali a livello nazionale.
- 9.8. Per i **Gruppi**, l'Accordo potrà essere sottoscritto con le Delegazioni sindacali di Gruppo o i Coordinamenti sindacali di Gruppo, a condizione che siano costituiti a livello di gruppo appositi "organismi paritetici sulla formazione" e che abbiano condiviso il progetto formativo, ovvero sulla base di accordi sottoscritti nell'ambito dei medesimi organismi paritetici sulla formazione (cfr. Allegato 2).
- 9.9. Un accordo sottoscritto con le Delegazioni sindacali di Gruppo o i Coordinamenti sindacali di Gruppo dovrà dichiarare l'esistenza dell'organismo paritetico sulla formazione.

10. Aiuti di Stato

- 10.1. Le attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e devono quindi rispettare il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 oppure il Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis».
- 10.2. Le imprese in difficoltà (come definite dal Regolamento UE n. 651/2014 art. 2, punto 18) possono presentare domande di finanziamento esclusivamente utilizzando il Regime *de minimis*

(Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione).

10.3. Per le imprese del settore creditizio gli indicatori di cui all'art. 2, punto 18) lettera e) del Regolamento (UE) n. 651/2014 sono sostituiti dall'art. 32, par. 4 della Direttiva 2014/59/UE e dalla pertinente normativa nazionale che ne ha recepito i contenuti.

11. Modalità e termini per la presentazione

11.1. Affinché le domande siano ammissibili a finanziamento, il Soggetto Presentatore è tenuto a fornire al Fondo, accedendo alla sezione *Presentazione Piani Individuali* della piattaforma S.I.G.A. (gestioneavvisi.fondofba.it/siga/), le seguenti informazioni:

- scansione dell'Accordo sindacale con dettaglio dei firmatari e della data di sottoscrizione;
- copia del contratto stipulato con l'Erogatore (o copia delle schede di adesione ai corsi o altro documento comprovante un impegno di spesa verso il fornitore da parte del Soggetto Presentatore), in cui sia evidente il valore economico dei percorsi formativi contenuti nella domanda di finanziamento;
- indicazione del regime di Aiuti di Stato prescelto.

11.2. La presentazione delle domande di finanziamento può essere effettuata in qualsiasi giorno di ogni mese a partire dal **3 giugno 2019**.

11.3. Per le corrette procedure di attivazione del finanziamento, si veda il *Regolamento per la Presentazione, Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi Individuali per tutti gli Avvisi 2019*.

12. Ammissibilità

12.1. Saranno considerate ammissibili le domande di finanziamento presentate nel rispetto di quanto indicato ai punti 7, 8 e 9 e pervenute secondo la procedura informatica prevista al punto 11.

12.2. La mancanza anche di un solo requisito tra quelli ai punti 7, 8 e 9 costituisce motivo di esclusione della domanda.

12.3. Ai Soggetti Presentatori delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili sarà comunicato il motivo di esclusione.

12.4. Saranno considerati ammissibili solamente Accordi nazionali con riferimento all'Avviso.

13. Ricorsi

- 13.1. In caso di non ammissibilità della domanda di finanziamento, è possibile il ricorso al Consiglio di Amministrazione di FBA, che esaminerà tutti i ricorsi inoltrati e delibererà in merito, a suo insindacabile giudizio.
- 13.2. Il ricorso dovrà pervenire al C.d.A. entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di non ammissibilità da parte del Fondo.

14. Obblighi per la gestione dei Piani

- 14.1. Gli obblighi per la gestione dei Piani sono precisati nel *Regolamento per la Presentazione, Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi Individuali per tutti gli Avvisi 2019*, che costituisce parte integrante del presente Avviso.

15. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

- 15.1. L'erogazione dei finanziamenti sarà subordinata al rispetto di quanto indicato nel *Regolamento per la Presentazione, Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi Individuali per tutti gli Avvisi 2019* e successiva all'approvazione della rendicontazione presentata.
- 15.2. Entro il **1 luglio 2021**, a pena di revoca del finanziamento, il Soggetto Presentatore dovrà inviare il rendiconto finale delle spese sostenute (Modello R.I.F.), sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante o suo Delegato.

16. Disposizioni finali

- 16.1. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione delle domande di finanziamento, saranno utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della relativa procedura di valutazione ed a scopi di statistica e di comunicazione, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.
- 16.2. I dati relativi al finanziamento verranno pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) istituito presso la *Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (DGIAI)* del *Ministero dello Sviluppo Economico*.
- 16.3. A tal fine, ciascun finanziamento concesso ad ogni singola impresa è identificato nel Registro da uno specifico "Codice Concessione RNA-COR", riportato nella comunicazione di approvazione.

17. Altre informazioni

- 17.1. Il presente Avviso è disponibile on-line sul sito istituzionale del Fondo: **www.fondofba.it**.
- 17.2. Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Valutazione all'indirizzo: **avviso219@fondofba.it**.
- 17.3. Il Responsabile del Procedimento in ordine al presente Avviso è Massimo Di Biagio (posta elettronica **info@fondofba.it**; tel. 06 3264831). I soggetti interessati hanno diritto di accedere agli atti del procedimento ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.

18. Privacy

- 18.1. Fondo Banche Assicurazioni adotta tutte le misure per garantire la protezione dei dati personali in adempimento della normativa europea di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché della normativa italiana conseguente.
- 18.2. L'informativa è disponibile sul sito di Fondo Banche Assicurazioni all'indirizzo **gestioneavvisi.fondofba.it/docs/infoPrivacy.pdf**

Data di pubblicazione, 31 maggio 2019